



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 134/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30641 del registro di Segreteria, proposto da

V. S. nato il OMISSIS , rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso dall'Avv. Riccardo Arnò e presso lo stesso elettivamente domiciliato in

Pavia, Viale Damiano Chiesa n. 14;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto

in Milano;

per la riassunzione del giudizio

a seguito della sentenza della Sezione III Giurisdizionale Centrale d'appello del

OMISSIS n. OMISSIS che ha rimesso gli atti a questa Sezione

affinché, in diversa composizione monocratica, decida sulla domanda relativa

alla corretta corresponsione degli arretrati, nonché sulle spese del grado di

appello.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 9 luglio 2024, i legali delle parti come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 13.12. 2019, il ricorrente, militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, riferiva di essere in quiescenza dal OMISSIS per inabilità assoluta, di essere titolare di trattamento previdenziale con sistema misto retributivo-contributivo con servizio utile, alla data del 31.12.1995, superiore a 15 anni ed inferiore 20 anni e anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Esponeva inoltre di avere iniziato a percepire la pensione dal 18.8.2018, ma con decorrenza giuridica dal OMISSIS e che tra il congedo e la percezione della pensione aveva svolto attività lavorativa, dapprima alle dipendenze della società OMISSIS (dal OMISSIS), senza tuttavia percepire retribuzione fino a OMISSIS , e quindi, dal OMISSIS , in proprio con partita iva. L'I.N.P.S., in ragione dell'attività lavorativa svolta nel periodo di spettanza della pensione, applicava sui relativi ratei arretrati una trattenuta, ammontante a complessivi euro 28.249,65.

Tanto premesso il ricorrente svolgeva due ordini di domande.

In primo luogo, lamentava l'erroneità della trattenuta suddetta e del conseguente importo liquidato a titolo di ratei arretrati, peraltro limitandosi a rilevare che nel periodo dal OMISSIS , in cui lavorava come dipendente, non aveva percepito alcuna retribuzione.

In secondo luogo, lamentava la correttezza del calcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 a causa della mancata applicazione della più favorevole percentuale di rendimento del 44% ivi prevista e ne chiedeva la riliquidazione, invocando il noto orientamento

formatosi in seno alla giurisprudenza contabile, con l'ulteriore aggiunta del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7 D.lgs. n.165/1997 per non essere transitato nell'ausiliaria, il tutto con le differenze maturate.

Questa Sezione, con la sentenza n. OMISSIS del OMISSIS , esaminava e decideva solo queste ultime due domande, rispettivamente accogliendo una e rigettando l'altra. Quanto al diritto alle differenze maturate ne dichiarava la prescrizione sino al maggio 2014.

Interposto appello dal ricorrente, la Sezione III, con la sentenza del OMISSIS n. OMISSIS , annullava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione, affermando che questa non si era mai verificata per effetto di atti interruttivi, conseguendone il diritto dell'istante all'integrale corresponsione delle differenze. Confermava la sentenza per il resto e, rilevata l'omessa pronuncia sulla prima domanda (relativa ai ratei pensionistici arretrati spettanti in periodo di svolgimento di attività lavorativa), rimetteva la causa a questa Sezione alla luce dell'art. 170, comma 4 c.g.c. per la decisione sul punto e la regolazione delle spese del secondo grado.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.2.2024 il ricorrente riassumeva il giudizio avanti questa Sezione proponendo le corrispondenti conclusioni e chiedendo, in particolare, di *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della trattenuta di 28.249,65 euro considerato che per il periodo dal OMISSIS al OMISSIS il ricorrente nei fatti non ha percepito nessuna retribuzione”* e di *“condannare in ogni caso Inps ex Inpdap, per i motivi esposti in ricorso, alla restituzione e/o pagamento della trattenuta di 28.249,65 euro e al pagamento di tutto quanto dovuto per legge a*

	<i>favore del ricorrente con gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione come per legge”.</i>	
	L’INPS si è costituito in data 28 giugno 2024 rilevando in primo luogo come l’unico motivo di censura sollevato avverso il calcolo della trattenuta di euro 28.249,65 fosse stato e rimanesse l’erroneità del presupposto che il ricorrente avesse effettivamente percepito la retribuzione da lavoro dipendente presso OMISSIS dal mese di OMISSIS al mese di OMISSIS . La difesa dell’Istituto spiega (cfr. pag. 2-3 della comparsa) che la detta trattenuta di euro 28.249,65 deriva dal cumulo relativo non al solo OMISSIS , ma al periodo di cinque anni che va dal OMISSIS al OMISSIS , così come indicato espressamente nel foglio di calcolo prodotto dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 1, pag. 2), durante il quale è pacifica la percezione di redditi da lavoro. Produce a tal fine le corrispondenti dichiarazioni reddituali (cfr. doc. 2) e chiede il rigetto del ricorso.	
	Nella discussione orale le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso è infondato per i motivi esposti dall’INPS nella propria comparsa di costituzione (cfr. pagg. 2-3) e sopra sinteticamente richiamati, che trovano conferma nei documenti prodotti e sopra citati.	
	Da questi (cfr. in particolare il doc. 1, pag. 2 prod. ric.) si evince chiaramente che il calcolo dei ratei arretrati e delle corrispondenti trattenute non riguarda il solo 2012, come pretende il ricorrente, ma il ben più ampio periodo dal OMISSIS al OMISSIS , durante il quale è pacifica (oltreché	
	- pag. 4 di 6 -	

	documentata) la percezione di redditi da lavoro non cumulabili con la pensione.	
	In mancanza di altre censure (specifiche e non di mero carattere esplorativo),	
	in memoria o in sede di discussione orale, sia sul calcolo che sull'applicabilità	
	del regime di incumulabilità, che era onere del ricorrente articolare secondo il	
	principio della domanda e di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto	
	azionato, puntualmente richiamato dalla difesa INPS, il ricorso va quindi	
	rigettato.	
	2. Le spese del grado di appello possono essere compensate in ragione del	
	parziale accoglimento, mentre quelle del presente grado seguono la	
	soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente e in favore dell'INPS come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	rigetta il ricorso;	
	condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese del grado	
	che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), compensate le spese del grado di	
	appello.	
	Così deciso in Milano, il 9 luglio 2024.	
	IL GIUDICE	
	(Walter Berruti)	
	firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 26.07.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Federica Dainotti)	
	- pag. 5 di 6 -	

firmato digitalmente